

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Damiani S.p.A.**

promossa da Leading Jewels S.A.

(anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto con il medesimo)

* * *

Comunicato Stampa

Proroga del periodo di adesione all'Offerta fino al 15 marzo 2019

* * *

Lussemburgo, 27 febbraio 2019 – Leading Jewels S.A. (l'“**Offerente**”), in riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente, anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto con il medesimo, ossia Guido Damiani, Sparkling Investment S.A. SPF., Giorgio Damiani, Silvia Damiani e Gabriella Damiani (le “**Persone che Agiscono di Concerto**”), ai sensi degli articoli 101-bis e 102, comma 1, del TUF, avente ad oggetto massime n. 9.230.263 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Damiani S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Damiani**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), comunica, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del Periodo di Adesione per ulteriori 10 Giorni di Borsa Aperta (la “**Proroga del Periodo di Adesione**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20801 del 31 gennaio 2019 (il “**Documento di Offerta**”) pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente (www.damiani.com).

A seguito della Proroga del Periodo di Adesione, l'Offerente rende, quindi, noto che:

- (i) il Periodo di Adesione dell'Offerta terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 15 marzo 2019 (il “**Nuovo Periodo di Adesione**”) (salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile). Il termine del Periodo di Adesione all'Offerta era inizialmente stabilito per 1° marzo 2019;
- (ii) il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in Adesione all'Offerta durante il Nuovo Periodo di Adesione sarà pagato agli Aderenti all'Offerta il 20 marzo 2019 (ossia il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione) (salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile). Il pagamento del Corrispettivo agli Aderenti all'Offerta durante il Periodo di Adesione era inizialmente previsto per il 6 marzo 2019.

Di seguito viene riportato il nuovo calendario dei principali eventi legati all'Offerta, come modificato per effetto della suddetta proroga del Periodo di Adesione all'Offerta:

DATA	AVVENIMENTO	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
15 marzo 2019	Fine del Nuovo Periodo di Adesione	-
Entro la sera dell'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione e comunque entro le 7.59 (ora italiana) del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Nuovo Periodo di Adesione	Comunicazione in merito: (i) ai risultati provvisori dell'Offerta; e (ii) all'avveramento o al mancato avveramento della Condizione di Efficacia e, in tale ultima ipotesi,	Comunicato stampa al mercato

	all'eventuale decisione di rinunciare alla stessa	
Entro le 7.59 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo alle Azioni portate in adesione all'Offerta, ossia entro il 19 marzo 2019 (salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile)	Comunicazione in merito: (i) ai risultati definitivi dell'Offerta; (ii) alla conferma dell'avveramento o del mancato avveramento della Condizione di Efficacia e, in tale ultima ipotesi, all'eventuale decisione di rinunciare alla stessa; (iii) l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ovvero, a seconda dei casi, dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF	Pubblicazione del comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
20 marzo 2019	Restituzione della disponibilità delle Azioni portate in adesione all'Offerta nel caso in cui la Condizione di Efficacia dell'Offerta non si sia avverata e non sia intervenuta la rinuncia alla stessa da parte dell'Offerente	-
20 marzo 2019	Pagamento del Corrispettivo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Nuovo Periodo di Adesione	-

Si ricorda, inoltre, che, come reso noto dall'Offerente con comunicato al mercato del 5 febbraio 2019, indipendentemente dall'efficacia dell'Offerta risultano integrati i presupposti per l'applicazione della disciplina dell'obbligo di acquisto ex articolo 108 del TUF in considerazione dell'avvenuto superamento da parte dell'Offerente (e delle Persone che Agiscono di Concerto) della soglia del 90% del capitale sociale dell'Emittente per effetto degli acquisti sul mercato di Azioni effettuati dall'Offerente e comunicati alla CONSOB e al mercato in data 4 febbraio 2019.

A conclusione, quindi, del Nuovo Periodo di Adesione e sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta (che saranno diffusi dall'Offerente entro le ore 7.59 (ora italiana) del 19 marzo 2019 (salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile)), l'Offerente, in ragione della partecipazione complessiva che verrà a detenere al termine del Nuovo Periodo di Adesione (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto e computando anche le Azioni Proprie detenute da Damiani) darà seguito (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) alternativamente:

- (i) all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ove tale partecipazione complessiva risulti inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente); oppure
- (ii) all'esercizio del Diritto di Acquisto e al contestuale adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (ove tale partecipazione complessiva risulti almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente) dando corso alla Procedura Congiunta.

Il corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (a seconda dei casi) sarà determinato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui all'articolo 50 del Regolamento Emittenti. Precisamente, detto corrispettivo, alternativamente a seconda dei casi:

- (i) sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta, nel caso in cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 3, del TUF, l'Offerente acquistasse, a seguito dell'Offerta (computando, altresì, gli eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta nel corso del Nuovo Periodo di Offerta e comunicati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti), un numero complessivo di Azioni dell'Emittente pari ad almeno il 90% delle Azioni oggetto dell'Offerta;
- (ii) sarà determinato dalla CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta, nel caso in cui, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, l'Offerente acquistasse a seguito dell'Offerta (computando altresì gli acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta nel corso del Nuovo Periodo di Offerta e comunicati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti), un numero di Azioni dell'Emittente inferiore al 90% delle Azioni oggetto dell'Offerta, ma almeno pari al 50% delle Azioni oggetto dell'Offerta stessa; oppure
- (iii) in tutti gli altri casi sarà determinato dalla CONSOB, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 5, del Regolamento Emittenti, tenendo, tra l'altro, conto: (i) del Corrispettivo dell'Offerta, anche alla luce della percentuale di adesioni all'Offerta effettuate nel corso del Nuovo Periodo di Adesione; (ii) del prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie Damiani nel semestre antecedente la Data di Annuncio dell'Offerta come indicato nel Documento di Offerta, cui si rinvia per ulteriori dettagli; (iii) del valore attribuito alle Azioni o all'Emittente da rapporti valutativi eventualmente esistenti e predisposti da esperti indipendenti non oltre 6 mesi dal sorgere dell'Obbligo di Acquisto dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (a seconda dei casi): nonché (iv) di eventuali altri acquisti di Azioni nel corso degli ultimi dodici mesi da parte dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto.

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi inclusa la Condizione di Efficacia.

* * *

Leading Jewels S. A.